

STATUTO

**MANO AMICA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCHIO VI VIA XX SETTEMBRE 10

Numero REA: VI - 165676

Codice fiscale: 01372590248

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2024 - Statuto completo	2
--	---



dr. RENATO FACCHIN
NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS 82/2005 CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO REGISTRO DELLE IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ESENTE AI SENSI DEL D.LGS 460/97.

Allegato "C" al n. 28.721 di repertorio e al n. 16.962 di raccolta

STATUTO

della Cooperativa

MANO AMICA Società cooperativa sociale - ONLUS

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

Fondata nel marzo del 1982 dal movimento italiano C.I.F., Centro Italiano Femminile, come risposta concreta ai bisogni del territorio, ai sensi della legge 381/91 è costituita con sede in Schio (VI) la Società cooperativa a mutualità prevalente “MANO AMICA Società cooperativa sociale” - ONLUS.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altro-ve, restando la istituzione di sedi secondarie di competenza dell'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà aderire a organismi federali e consorzi-li, e contribuire a sviluppare mediante finanziamenti o partecipazioni le attività delle cooperative sociali.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2049 e potrà essere prorogata anche prima della scadenza con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che stanno alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, coopera attivamente con gli altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine, in relazione alle concrete esigenze produttive, essa si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri soci, stipulando con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordina-

mento a all'integrazione con le altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa, nello svolgimento delle sue attività, può operare anche con terzi, siano essi strutture pubbliche e private, o soggetti privati.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento del fine mutualistico definito all'articolo 3 del presente Statuto e conformemente alla legge 381/91, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 comma 1 lettera a) come modificato dal D. Lgs. n. 112/2017;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 comma 1 lettera b) e articolo 4.

Le tipologie di svantaggio dettagliate nel proseguo del presente articolo, le aree di intervento interessate, la professionalità dei soci e la struttura organizzativa della Cooperativa favoriscono interventi funzionalmente collegati tali da consentire, l'esercizio coordinato delle attività comprese nelle categorie a) e b) dell'articolo 1 comma 1 della legge 381/91.

L'organizzazione amministrativa della Cooperativa, inoltre, consente la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

I servizi e le prestazioni di cui alla lettera a) vengono offerti, prevalentemente tramite i propri soci, alle persone in stato di bisogno nelle aree dell'handicap e del disagio psichico, fisico, sensoriale e psichiatrico, e verso gli anziani, adulti, giovani, minori, e infanzia.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, attività di:

- gestione di centri servizi, centri diurni, strutture semi-residenziali e residenziali, Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (C.T.R.P.) e Comunità di ogni tipo, gestione di ospedali di comunità, hospice, case di riposo, R.S.A., nonché alloggi protetti, comunità familiari, comunità educative mamma-bambino, per l'assistenza e/o riabilitazione rivolta a soggetti psichiatrici, anziani, disabili fisici e psichici, minori, tossicodipendenti, carcerati, persone con handicap e in stato di disagio sociale ed emarginazione, persone migranti, senza fissa dimora e richiedenti asilo, persone vittime di violenza;

- gestione di servizi complementari all'attività socio-assistenziale rivolti a soggetti psichiatrici, anziani, disabili fisici e psichici sia presso strutture di terzi che a domicilio compresi anche i servizi di barbiere, parrucchiere e pedicure, igiene personale e del proprio ambiente;

- gestione di comunità di accoglienza anche per l'affidamento in alternativa al carcere;

- gestione di servizi ai minori e all'infanzia, compresa la sorveglianza, asili nido, microni-

di, nidi aziendali, nidi integrati, servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia, scuole materne, centri infanzia e ludoteche, centri estivi e ricreativi, comunità educative per minori, preadolescenti e adolescenti;

- gestione di scuole primarie e secondarie di formazione professionale, corsi di formazione anche finalizzati all'integrazione;
- gestione di servizi di assistenza infermieristica, fisioterapica, logopedica, di psicomotricità e terapia psicomotoria, e in generale assistenza sanitaria e/o sociale, servizi educativi e/o di animazione per minori, anziani, disabili e in generale per persone in stato di bisogno e famiglie, servizi di consulenza psicologica e pedagogica, anche presso strutture di terzi e a domicilio;
- gestione di servizi di assistenza sociale;
- progettazione, promozione, realizzazione e gestione di progetti nel settore della Pet Therapy;
- gestione ed erogazione di servizi sanitari ed organizzativi nelle Unità territoriali di Assistenza Primaria e nelle medicine di gruppo, sia in ambulatorio che a domicilio e in strutture quali ospedali di comunità, hospice, reparti di lungo degenza e di assistenza post operatoria;
- gestione di centri medici, poliambulatori, studi dentistici, farmacie, ambulatori di servizi sanitari e riabilitativi, e servizi inerenti la medicina in ambito preventivo, diagnostico, terapeutico, chirurgico e/o operatorio;
- gestione e organizzazione di tutte le attività caratterizzanti un pronto soccorso, dalle attività di trasporto a quelle cure in emergenza a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto e a quelle di strutture attrezzate all'uso per la medicina d'urgenza;
- gestione di servizi di gestione ed erogazione di servizi sanitari di supporto alle attività del pronto soccorso, con attività tipiche di guardia medica al fine di supportare e alleggerire le attività del Pronto soccorso;
- gestione farmaci e materiale sanitario, anche con consegna a domicilio;
- gestione di servizi di riabilitazione e socializzazione;
- gestione di servizi di assistenza domiciliare, anche Integrata (A.D.I.), compresi i servizi complementari, il trasporto e consegna pasti a domicilio, servizi all'interno dell'ambiente domestico, di assistenza e cura di persone non autosufficienti o che hanno comunque bisogno di assistenza;
- gestione di servizi di sostegno educativo, scolastico e di integrazione socioculturale effettuati tanto a domicilio presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture private e pubbliche. Tutor familiare per il coordinamento intermedio;
- gestione di servizi quali: sportelli immigrazione, consultori, sportelli donna e sportelli d'ascolto, nonché progetti mirati alla prevenzione del disagio giovanile;
- gestione di servizi Informagiovani e animazione del territorio, Progetto Giovani;
- gestione di interventi educativi e riabilitativi, finalizzati alla realizzazione di percorsi di formazione al lavoro ed integrazione sociale;
- gestione, e/o collaborazione, per la realizzazione di momenti culturali e di socializzazione (incontri, mercatini, feste, celebrazioni, ecc...) fornendo anche beni strumentali, materiali illustrativi e ogni altro elemento necessario;
- gestione di servizi di trasporto di persone in stato di bisogno e connessi ai servizi socio-sanitari ed educativi;
- gestione di servizi di trasporto e accompagnamento di persone svantaggiate, o persone a qualsiasi titolo non autosufficienti, per strutture pubbliche, private e per privati cittadini;
- organizzazione e trasporto con ambulanze, o comunque con mezzi idonei allo scopo, sia privato che per strutture pubbliche, di persone ammalate politraumatizzati, portatori di

Handicap e persone bisognose di cure, prestate da personale qualificato durante il trasporto, nonché del trasporto di sangue, emoderivati, organi, attrezzature ed altri materiali, per conto proprio e di terzi;

- organizzazione e realizzazione di servizi di trasporto e accompagnamento di alunni/studenti;
- conduzione in proprio o conto terzi di centri ricreativi e del tempo libero di ogni ordine e grado compresi bar e circoli ricreativi, impianti sportivi (palestre, piscine, ecc.) rivolti ad anziani, minori e in generale a persone in stato di disagio e/o fragilità;
- gestione di servizi di Guida Ambientale Escursionistica per bambini, anziani e disabili;
- progettazione, promozione e realizzazione di corsi aventi ad oggetto tecniche di rilassamento a favore di minori, adulti ed anziani;
- assunzione di incarichi in trust interni e in contratti di affidamento fiduciario ed in particolare assunzione degli uffici di trustee, guardiano o affidatario fiduciario;
- progettazione, promozione, realizzazione e gestione di attività di baskin e qualsiasi altra attività, anche non sportiva, finalizzata all'integrazione di normodotati e disabili;
- attività di elaborazione culturale, documentazione, ricerca, informazione e sensibilizzazione sui problemi legati al disagio sociale e all'handicap;
- promozione di percorsi culturali legati alla multietnicità della società civile;
- realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione sociale di cittadini extracomunitari o di altre etnie;
- attività di scambio socio-culturale con altre cooperative, associazioni o Amministrazioni pubbliche italiane o estere;
- gestione di servizi ed attività relativi ai servizi al lavoro, in particolare e a titolo esemplificativo le aree di prestazione sono: accesso e informazione al cittadino, orientamento, valutazione del caso individuale, definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro, mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro, attivazione di misure di sostegno all'inserimento lavorativo;
- gestione di servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tutoraggio realizzati anche attraverso tirocini aziendali finalizzati all'inserimento lavorativo anche presso terzi;
- gestione di attività di servizi per il lavoro attraverso accesso e informazione, predisposizione di piani, progetti individuali, attività formative e misure di accompagnamento finalizzati all'occupazione degli utenti (con particolare attenzione alle fasce deboli e/o disabili);
- gestione di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, comprendendo sia attività specifiche per il lavoratore dalla presa in carico all'accompagnamento al lavoro sia attività specifiche per il datore di lavoro dalla ricerca, raccolta di richieste di personale alla selezione dello stesso, affiancamento, monitoraggio e ricollocazione professionale;
- gestione di laboratori educativi, creativi e di socializzazione, formativi propedeutici all'inserimento lavorativo, laboratori/centri occupazionali rivolti a minori, giovani inattivi e adulti privi di occupazione, anche in carico ai servizi sociali specialistici;
- gestione di attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti europei ed internazionali;
- gestione di attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale anche in collaborazione con Organizzazioni Non Governative;
- gestione di agenzie di viaggio e turismo, ossia realizzazione di attività di servizi nell'ambito del turismo sociale quali: ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni, in Italia e all'estero. Tali attività sono rivolte non solo a specifiche categorie sociali di persone in situazioni di svantaggio ma assumono anche il significato più generale di rispondere ad un emergente e diffuso bisogno di relazionalità, oltre che di prevenzione all'emargi-

nazione sociale a alla diminuzione delle autonomie, e prevedono anche la formazione e l'impiego di guide o accompagnatori.

Relativamente alle attività di cui alla lettera b), la Cooperativa, occupando prevalentemente i propri soci, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge 381/91, articolo 1 comma 1 lettera b), con particolare attenzione verso le persone con disagio psichico, fisico, sensoriale, psichiatrico, e verso i giovani e i minori.

I lavoratori persone svantaggiate di cui alla lettera b), compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti attività:

- lavanderia industriale, rivolta ad imprese, enti pubblici, privati e a privati cittadini, compreso noleggio, rammendo ed etichettatura di indumenti;
- gestione di lavanderie presso enti terzi;
- gestione di lavanderie self service;
- laboratori di sartoria e stiro;
- laboratori di calzolaio;
- gestione di servizi di guardaroba;
- laboratori artigianali di falegnameria e restauro mobili;
- laboratori artigianali di legatoria, cornici ed oggettistica varia;
- tipografia e ogni attività annessa e connessa, stampa offset e stampa digitale, servizi grafici e fotografici, progettazione siti internet e pagine web;
- progettazione, produzione, lavorazione, assemblaggio in conto terzi, installazione e manutenzione (anche di beni di terzi), e commercializzazione di manufatti in genere, in particolare nel settore metalmeccanico e plastico, tessile, elettronico, legno, carta, ferro e alimentare, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere artigianale;
- costruzione e montaggio di impianti per la movimentazione interna ed esterna, ascensori, montacarichi ed elevatori, impianti di qualsivoglia tipo e specie per l'automazione industriale, macchine speciali e prototipi, ricambi e parti specifiche delle macchine e degli impianti di cui sopra, compreso lo sviluppo e lo studio di sistemi informatici e la relativa applicazione nella produzione degli impianti sopra elencati; l'acquisto e la rivendita degli impianti e macchinari su indicati, e dei relativi componenti ed accessori;
- confezionamento di oggetti in materiale vario e preparazione pacchi;
- gestione di punti vendita di beni di nostra produzione e di terzi, commercio al dettaglio e all'ingrosso, e-commerce di qualsiasi prodotto alimentare e non;
- barbiere, parrucchiera, pedicure ed estetica, svolte in luogo pubblico o privato, anche attraverso la realizzazione di strutture ricettive;
- lavori di piccola manutenzione a domicilio e presso privati, anche in convenzione con enti pubblici e/o privati;
- lavori generali nel settore edilizio e nell'impiantistica termoidraulica, elettrica e domotica con riferimento anche allo sfruttamento di energie alternative (costruzione, manutenzione e finiture di edifici e costruzioni varie);
- attività di officina meccanica;
- servizi di logistica, facchinaggio, trasloco e di imballaggio;
- lavori di manovalanza di ogni genere quali noleggio, fornitura, allestimento stand e strutture per manifestazioni e traslochi;
- allestimento di mostre e gestione di servizi in manifestazioni di carattere pubblico;

- trasporto, installazione, manutenzione di ausili, anche in c/terzi;
- gestione di canili e informatizzazione dell'anagrafica canina, dog parking, dog sitting e pensioni per animali domestici, servizi di toelettatura;
- prestazioni veterinarie, anche in ambulatorio;
- gestione di attività di custodia, cura e allevamento di animali di affezione e non;
- servizi di trasporto merci (compresi medicinali e farmaci) in conto proprio e/o in conto terzi, anche in via accessoria;
- servizi di trasporto pasti per conto proprio e/o conto terzi;
- servizi di trasporto persone anche in via accessoria;
- servizi di lavaggio di automezzi;
- gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti con autolavaggio bar e altri servizi annessi e connessi;
- giardinaggio e manutenzione del verde per conto di Enti pubblici e privati;
- raccolta di risultanze della manutenzione di giardini e boschi e riutilizzo del materiale anche per produzione, commercializzazione, fornitura di combustibili vegetali (cippato) anche mediante contratti di gestione di calore;
- svolgimento di attività di rimboschimento, pulizia, manutenzione di zone montane e altre località di interesse paesaggistico;
- svolgimento di attività boschive;
- servizi cimiteriali compresa la gestione di forni crematori;
- servizi di gestione ambientale e di raccolta rifiuti porta a porta e con qualsiasi altro sistema;
- servizi di custodia e gestione di piazzole di raccolta differenziata ed ecocentri e riciclerie;
- raccolta, recupero, selezione e commercio di beni usati e materiali quali carta, vetro, ferro, mobilia usata, oggettistica, indumenti, libri, ecc.;
- servizi di pulizie e sanificazione civili ed industriali e del suolo pubblico;
- servizi di disinfestazione e derattizzazione;
- servizi di custodia e sorveglianza;
- servizi di movimentazione materiali, compreso sgombero neve;
- servizi di call center;
- servizi di manutenzione/assistenza e di produzione di software per conto proprio e di terzi;
- gestione di servizi tecnico-amministrativi per imprese, enti ed associazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: consulenza fiscale e organizzativa, tenuta contabilità, tenuta libri paga, adempimenti amministrativi e di gestione della tesoreria, servizi di segreteria per convegni, corsi e workshop;
- servizi di pubbliche affissioni;
- elaborazione dati conto terzi;
- attività di interprete e traduttore, anche in servizio alle aziende pubbliche e private;
- consulenza in materia di privacy, sicurezza sul lavoro e ambientale, trattamento rifiuti;
- consulenza di vario genere a favore di soggetti pubblici e privati;
- attività di Guida Ambientale Escursionistica;
- erogazioni di servizi a privati, imprese e non ed in particolare enti pubblici, quali comuni, province, regioni e U.L.SS.. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e la erogazione dei servizi stessi;
- servizi di osservazione, assistenza orientamento ai fini dell'inserimento lavorativo anche presso terzi;
- gestione di bar, ristoranti, punti di ristoro, catering, punti d'aggregazione, d'animazione e socializzazione, compresa l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e

bevande;

- gestione di servizi di mense pubbliche e private, intesi anche come disciplina, preparazione, orientamento fornitura e/o distribuzione dei pasti, servizio di cucina con personale qualificato e non;

- conduzione di aziende agricole, fattorie sociali e fattorie didattiche, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche, silvicoltura, apicoltura, nonché coltivazione di erbe medicinali, con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, e loro commercializzazione, compresa attività di fiorista, produzioni varie animali e vegetali per autoconsumo e conservazione, ovvero per agriturismo e vendita;

- promozione e gestione di corsi ed attività di formazione intesi a fornire ai partecipanti strumenti idonei al reinserimento sociale e alle qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo dell'Unione Europea, di altri enti internazionali o di altri enti pubblici e privati;

- organizzazione e gestione di corsi, seminari e convegni, corsi di studio, corsi professionali di ogni ordine e grado, corsi di formazione, di aggiornamento, stage e tirocini, organizzati per conto dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di Enti Pubblici e Privati o per conto della Cooperativa stessa;

- servizi di consulenza in materie attinenti agli scopi e all'oggetto sociale;

- attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate;

- gestione di servizi di promozione, supporto, assistenza, orientamento, formazione all'occupazione e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- organizzazione e gestione di ogni tipo di formazione ed attività nei servizi di recupero e di risanamento ambientale, di disciplina delle attività riguardanti le strutture di conservazione di beni culturali, quali ad esempio seppur non esaustivo, musei, biblioteche eme-roteche ed archivi in genere (compresi servizi complementari quali l'interpreto), per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle entità già esistenti di Enti Locali o di interesse Locale e Nazionale e tutte quelle attività inerenti il settore. Gestione di servizi culturali, corsi e/o lezioni di etica sociale e formazione professionale, inerenti agli scopi della Cooperativa, per incentivare le competenze dei soci e promuovere la solidarietà, anche attraverso iniziative editoriali, promozione di riviste, seminari ed altri strumenti informativi, volti alla diffusione dei principi della solidarietà;

- attività di turismo rurale attraverso processi partecipativi che coinvolgono le realtà locali, per accrescere l'efficacia dei progetti di sviluppo del territorio. Gestione di servizi di conservazione, rimboschimento, pulizia e mantenimento di zone montane e di altre località di pregio o di interesse turistico, storico e paesaggistico;

- gestione di altri servizi nell'ambito del turismo quali: trasporto persone e bagagli, noleggio di mezzi di trasporto, strutture ricettive e di ristorazione quali ad esempio alberghi, bar, ristoranti, villaggi, residence e simili, servizi delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

- progettazione, realizzazione e gestione di parchi giochi/avventura (acropark);

- formazione e impiego di guide o accompagnatori per realizzare servizi turistico-ricreativi e di ospitalità in genere;

- conduzione in proprio o conto terzi di centri ricreativi e del tempo libero di ogni ordine e grado compresi impianti sportivi (palestre, piscine, ecc.) centri benessere, anche con la possibilità di affiliarsi ad associazioni di carattere nazionale.

L'attività terapeutica - educativa - riabilitativa finalizzata all'inserimento lavorativo verrà svolta secondo programmi studiati e concordati con i servizi pubblici preposti, e sarà orientata nei diversi campi di attività, come indicato alla lettera b).

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, compresa la vendita di prodotti e servizi tramite piattaforme di e-commerce e welfare, anche di propria creazione, e l'attività di fundraising, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, assumere impegni e dare garanzie e fidejussioni a favore di cooperative, enti e privati, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, come attività comunque non prevalenti e che siano, direttamente o indirettamente, necessarie o utili per il migliore conseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e stipulare apposite convenzioni e accordi come previsto dalla legge.

La Cooperativa potrà anche stipulare convenzioni con atenei, scuole e istituti formativi in generale per l'effettuazione di stage e tirocini formativi.

La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, e la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Essa potrà altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di risparmio da soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci operatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91, vale adire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

c) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci cooperative sociali, associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero di soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

e) mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima dalla scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

L'Organo amministrativo può comunque in ogni momento ammettere il socio appartenente alla categoria speciale a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari in anticipo rispetto alla scadenza del predetto periodo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n° 59.

I soci sovventori partecipano a programmi, anche pluriennali, per la ristrutturazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e il potenziamento aziendale.

Tra i soci sovventori possono essere ammesse anche le persone giuridiche.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a cinque.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel successivo articolo 12 e facendo riferimento particolare al possesso dei requisiti soggettivi. Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne un altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci operatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misu-

ra superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 voto fino a 50.000,00 euro;
- 2 voti fino a 100.000,00 euro;
- 3 voti fino a 150.000,00 euro;
- 4 voti fino a 200.000,00 euro;
- 5 voti oltre 200.000,00 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

a) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- b) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- d) per il socio prestatore: i requisiti tecnico professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti interni, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta nell'articolo 41 del presente statuto;
- i) la dichiarazione di non prestare in proprio attività similari;
- j) la dichiarazione di impegnarsi a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale.

Il socio sovventore deve, in aggiunta, indicare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'oggetto sociale, il numero di codice fiscale e partita IVA;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- d) il numero dei soci suddivisi per categoria;
- e) l'entità del capitale che si intende sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e i regolamenti interni, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dello statuto vigente e ogni altro documento richiesto dall'Organo amministrativo della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - o del capitale sottoscritto;
 - o dell'eventuale tassa di ammissione a fondo perduto, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
 - o dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in rela-

zione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal precedente articolo. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa, anche a mano.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatto salvo quanto disposto relativamente al socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può far ricorso secondo le modalità previste al successivo articolo 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione. In particolare, con riferimento alle diverse categorie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.

- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o comunque inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) non adempia, previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o di immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o di disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nel caso nel socio lavoratore, qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) nel caso del socio volontario, qualora egli abbia cessato l'attività di volontariato;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

h) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può far ricorso secondo le modalità previste al successivo articolo 41, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

L'esclusione del socio comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono risolte secondo le modalità previste al successivo articolo 41. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute al socio, non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, entro sessanta giorni dal de-

cesso del socio, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d) e g), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a Euro 25,00;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile la Cooperativa esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al Libro dei Soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 relativamente ai soci sovventori, le azioni non

possono essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa.

A norma dell'articolo 2530 comma 6 del codice civile, il socio ha il diritto recedere dalla Cooperativa con un preavviso di almeno tre mesi. In ogni caso il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il progetto di bilancio, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura prevista dalla legge;
- b) a un'eventuale quota a titolo di ristorno destinata ai soci prestatori, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 24;
- c) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31/01/92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può proporre all'assemblea di destinare una quota dell'utile ai soci prestatori a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521

ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) qualifica / professionalità;
- c) compensi erogati;
- d) tempo di permanenza nella Cooperativa;
- e) tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 26 (Convocazione)

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, con avviso di ricevimento, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica ricevuti dai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel Libro dei Soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

In alternativa, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge, ovvero sul quotidiano locale "Il Giornale di Vicenza" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364 comma 2 del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 112/2017;
- c) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 10, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- d) delibera sulla emissione di strumenti finanziari;
- e) procede alla nomina degli amministratori;

- f) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- h) approva i regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, e sugli argomenti attinenti alla gestione della Cooperativa sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'assemblea può essere convocata dagli amministratori, ai sensi dell'articolo 2364 comma 1 n. 5 del codice civile, per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti. Inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea al momento della votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci rappresentanti l'intero capitale della Cooperativa in prima convocazione e a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea al momento della votazione in seconda convocazione.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30 (Intervento e voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel Libro dei Soci.

Ciascun socio persona fisica e giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 10.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Normalmente le votazioni si fanno in modo palese, per alzata di mano.

Le elezioni delle cariche sociali dovranno farsi con scheda a scrutinio segreto, salvo diversa unanime decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente; in assenza anche di questi, è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da cinque a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, - con eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta ai singoli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai

consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Presidente d'Onore)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare alla carica di Presidente d'Onore della cooperativa persone che abbiano ricoperto cariche sociali all'interno della Cooperativa per un lungo periodo di tempo e che abbiano acquisito meriti particolari per i servizi resi al movimento cooperativo.

La nomina sarà ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile.

Il Presidente d'Onore avrà diritto di partecipare all'Assemblea dei soci e ai Consigli di Amministrazione della Cooperativa, con potere consultivo e non deliberativo.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante procura, può attribuire al Presidente d'Onore specifici incarichi, determinandone poteri, durata ed eventuale compenso.

La carica di Presidente d'Onore della Cooperativa è a tempo indeterminato

COLLEGIO DEI SINDACI E CONTROLLO CONTABILE

Art. 39 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisore legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 40 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'assemblea determina il compenso spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola di conciliazione e arbitrale)

Qualsiasi controversia, che riguardi diritti disponibili dei soci e per la quale non è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere tra soci, tra soci e Cooperativa, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, comunque relative al rapporto sociale, sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da un arbitro per le controversie di valore inferiore a Euro 15.000,00

(quindicimila virgola zero zero) ovvero da tre arbitri per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

La clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci e la sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Nomina dei liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c;

ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 59/92.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente e sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme sulle Società per Azioni.

F.TO LUCA MENDO

F.TO ZAMBOTTO PAOLA

L.S. F.TO RENATO FACCHIN NOTAIO